

Sentenza n. **1577/13**

Registro generale Appello Lavoro n. 1241/13

**ORIGINALE**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. ssa Chiarina Sala

Presidente

Dott.ssa Monica Vitali

Consigliere

Dott.ssa Anna Maria Pizzi

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**SUL RECLAMO EX ART 1 COMMA 58 L N 92/2012 avverso la sentenza del  
TRIBUNALE DI MILANO n.2771/13 est Perillo , discussa all'udienza  
collegiale del 4/12/2013 promossa da

CM

rappresentata e difesa dall'Avv .GIOVANNELLI  
GIOVANNI e dall'Avv. GIANNICO MARGHERITA VIA CADORE, 36  
MILANO**RECLAMANTE****CONTRO**

C

SRL , rappresentata e difesa dall'Avv . SOLOMBRINO ROBERTO  
e dall'Avv. TOMASELLI ALESSANDRA , VIA MATTEOTTI 11 , BOLLATE**RECLAMATA**

I difensori precisavano le rispettive conclusioni come segue :

1

Rilasciata copia esecutiva a favore  
di AVV. GIOVANNI

IL CANCELLIERE

f

**CONCLUSIONI PER LA RECLAMANTE** " in via pregiudiziale e preliminare: previa eventuale ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 1 comma 51 L. 92/2012, dell'art. 51 n. 4 c.p.c., degli arti 353 e 354 c.p.c. per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dichiarare la nullità della sentenza resa nel giudizio di opposizione dal medesimo magistrato che l'avèva già deciso nel giudizio di rito sommario, ai sensi dell'ari. 51 quarto comma e degli articoli 158-161 c.p.c. con ogni opportuna statuizione (ivi compresa l'eventuale rimessione davanti al Tribunale con assegnazione ad altro magistrato dell'opposizione all'ordinanza di rigetto che ha concluso il giudizio con rito sommario) subordinatamente nel merito, comunque ma salvo gravame di legittimità:

in accoglimento del reclamo in appello avverso la sentenza 577/2013 emessa inter partes dal Tribunale di Milano a conferma dell'ordinanza del 24-27 dicembre 2012 (chiedendo la revoca anche in punto di doppia condanna alle spese di lite) e in accoglimento altresì delle originarie domande:

Accertare e dichiarare la nullità e/o la inefficacia e/o la illegittimità del licenziamento irrogato da  C  s.r.l. alla signora  CM  con lettera del 31 luglio 2012 comunque annullando detto provvedimento con 1 miglior formula.

2) Accertare e dichiarare che il licenziamento irrogato con lettera del 31 luglio 2012 è privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e/o comunque l'insussistenza del fatto contestato e/o la non riconducibilità alle ipotesi del contratto collettivo applicabile.

3) In via incidentale (ed occorrendo) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dei provvedimenti di assegnazione e trasferimento disposti da  C  s.r.l. nei confronti di  CM  con orario 9-11 e destinazione Monza e Sillavengo al Castello, comunque (sempre in via incidentale) annullando e revocando detti provvedimenti.

4) Conseguentemente e in via principale ordinare con sentenza a  C  s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore di reintegrare nel posto di lavoro  CM  e di corrisponderle tutte le retribuzioni (con la connessa contribuzione) perdute dal 31 luglio 2012 fino alla data di reintegra, al tallone settimanale lordo di euro 88,426

riparametrato per 14 mensilità, oltre a rivalutazione e interessi dalle scadenze al saldo.

5) *In subordine e salvo gravame. Condannare* <sup>C</sup> [ ] s.r.l. *in persona del legale rappresentante pro tempore, contestualmente (e in denegata ipotesi) alla dichiarata risoluzione del rapporto di lavoro, a corrispondere alla signora* <sup>M</sup> [ ] *l'indennità ex art. 42 L. 92/2012 b) nella misura di euro 10.729,02 o nella minor misura che sarà ritenuta equa. 6) Si chiede la rifusione delle spese, diritti e onorari dell'intero giudizio (sommario, di opposizione, reclamo) da distarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatali.*

*Si reiterano le istanze istruttorie sopra formulate e identiche a quelle dei precedenti giudizi. Si ribadisce la richiesta di ammissione a controprova sui capitoli avversi ammessi, con gli stessi testi. Si chiede infine ai sensi dell'art. 425 e.p.c. (tramite l'organizzazione sindacale CGIL) di poter acquisire in copia i contratti nazionali ed aziendali applicabili al caso di specie. "*

**CONCLUSIONI PER LA RECLAMATA** *"in via preliminare:dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità di qualsiasi avversa domanda, avanzata anche in via incidentale, non avente ad oggetto l'intimato licenziamento del 31.07.2012;nel merito,- previo rigetto di ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la piena legittimità del licenziamento intimato alla opponente in data 31.07.2012, confermando integralmente la sentenza n. 8771/2013 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona dell'ill.mo Giudice dr. P [ ] ; in via subordinata - in qualsiasi denegata ipotesi di condanna di parte appellata al pagamento dell'indennità di cui all'art. 42 L. 92/2012, o di qualsiasi somma a diverso titolo, quantificare tale indennità nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto degli elementi fattuali e di diritto dedotti nel corpo del presente atto e decurtando, in ogni caso, l'aliunde perceptum;- condannare, in ogni caso, parte appellante alla rifusione delle spese di lite anche in riferimento al secondo grado di giudizio."*

#### MOTIVI IN FATTO

L'odierna reclamante convenendo in giudizio <sup>C</sup> [ ] srl su ricorso ex art 1 comma 48 L. 92/12 depositato in data 25 settembre 2012 ,

- esponeva di essere stata assunta in data 18 luglio 2008 in forza di un contratto a tempo determinato convertito in data 31 dicembre 2009 in contratto a tempo indeterminato con inquadramento nel primo livello CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi , a tempo parziale nella misura del 32,50%, con mansioni di servizi di pulizia nell'ambito dell'appalto presso A [redacted] ; sita in Via X [redacted] ; di avere ricevuto in data 12 aprile 2012 comunicazione da parte di X [redacted] della sospensione dei servizi di pulizia con decorrenza dal 13 aprile 2012 a causa del "grave inadempimento della committenza "; di essere stata informata da X [redacted] , con lettera 26 giugno 2012 , che la sede di lavoro doveva intendersi trasferita con decorrenza 5 luglio 2012 presso i cantieri B [redacted] di via Y [redacted] , ove avrebbe dovuto svolgere le mansioni di addetta di pulizie con orario di lavoro di 10 ore settimanali ; di avere , con lettera 15 giugno 2012 impugnato il trasferimento contestandone le ragioni ; di avere ricevuto , in data 17 luglio 2012 comunicazione che la sede di lavoro doveva intendersi trasferita presso il cantiere di Tienimento al Castello; di avere , in occasione dell'incontro avvenuto in data 18 luglio 2012 presso gli uffici di C [redacted] avuto un diverbio con il rappresentante legale della società cui ha rivolto frasi del seguente tenore *"Lei mi licenzi ma mi deve licenziare così poi vedo io cosa le faccio passare, le faccio passare dei brutti guai , ma brutti"* oggetto della contestazione inviatale in pari data ; di aver ricevuto , in data 31 luglio 2012 , lettera con cui la società , non avendo ritenuto che le giustificazioni inviate dalla lavoratrice fossero idonee alla ricostituzione del vincolo fiduciario , irrogava la sanzione del licenziamento in tronco.
- Chiedeva , pertanto , l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di assegnazione/ trasferimento disposti in data 12 aprile 2012 , 25 giugno 2012 e 5 luglio 2012 , nonché , l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa e la condanna della società ex art 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 alla reintegra nel posto di lavoro ed alla conseguente corresponsione a titolo risarcitorio , di ogni retribuzione ed



indennità maturata e maturanda sino all'effettiva reintegra ed, in via gradata, il pagamento della somma di Euro 10.729,02 a titolo di indennità ex articolo 42 LL. 92/2012.

Si costituiva  srl contestando la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto.

In data 24 dicembre 2012, con ordinanza ex art 1 comma 49 L. 92/2012, il Giudice respingeva la domanda e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1500,00 oltre accessori.

In data 17 gennaio 2012 con ricorso in opposizione ai sensi dell' art 1 comma 51 L. 92/2012, la lavoratrice impugnava il provvedimento, reiterando le domande già fatte valere in giudizio.

In data 8 marzo 2013, sul presupposto che il procedimento di opposizione era stato incardinato innanzi al medesimo giudice assegnatario della fase sommaria, il quale, a sua volta, aveva respinto l'istanza di astensione avanzata dalla parte determinando con ciò la sospensione del processo, la medesima lavoratrice depositava ricorso ex art 52 c.p.c

In data 24 aprile 2013 il Tribunale di Milano respingeva l'istanza di ricusazione restituendo agli atti al primo giudice.

In data 5 luglio 2013 il Giudice decidendo con sentenza, respingeva la domanda condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquidava in E 2000,00 oltre accessori.

Con ricorso depositato il 17 luglio 2013 la lavoratrice proponendo reclamo ai sensi dell'art 1 comma 58 L. 92/2012 avverso la sentenza emessa in sede di opposizione ai sensi dell'art 1 comma 51 L cit ,

1. chiede in via preliminare, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità delle norme di cui agli art.1 comma 51 L. 92 / 2012 e art .51 c 1 n 4 c.p.c. nonché degli art 353 e 354 c.p.c. in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione del medesimo giudice persona fisica che, dopo aver provveduto con ordinanza ex art 49 L. 92/12 sia investito della decisione di cui all'art 1 comma 51 L. 92/2012, la declaratoria di nullità della sentenza resa nella fase di opposizione ai sensi degli art 51 c 2 n 4 c.p.c e art 156 e 161 c.p.c. Sostiene, infatti, la reclamante

' che "l'identità del giudice sia inconciliabile con i principi di imparzialità e terzietà dettati dall'art. 111 della Costituzione," in relazione ai quali rinvia alla pronuncia della Corte Costituzionale del 15 ottobre 1999 n.387 ,

2. Nel merito contesta la legittimità del licenziamento per avere il giudice dell'opposizione travisato i fatti di causa ed erroneamente interpretato la normativa collettiva , in base alla quale l'addebito in contestazione non rientra tra gli illeciti disciplinari ,né quindi giustifica il licenziamento per giusta causa adottato nei confronti della lavoratrice .
3. Sul piano delle tutele , reitera le domande già proposte al fine di ottenere ex art 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, il ripristino del rapporto nonché la condanna della società al risarcimento dei danni ,ovvero ,in via subordinata, alla corresponsione della indennità di cui all' art 42 L 92/2012 , da calcolarsi nella misura di R 10.729,02 .

Si è costituita la reclamata che ha resistito all'eccezione preliminare sulla scorta del rilievo che l'ambito della cognizione devoluta al giudice dell'opposizione ,in mancanza di preclusioni e decadenze proprie della fase sommaria ,consente la più ampia espressione del diritto di difesa, realizzando in tal modo la piena tutela di quegli interessi di cui il principio di terzietà costituisce garanzia ; nel merito , ha chiesto la conferma del provvedimento reclamato, ha reiterato le argomentazioni già svolte nelle fasi precedenti in ordine alla sussistenza delle ragioni legittimanti il recesso.

#### MOTIVI IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la reclamante ha lamentato la violazione dell'articolo 51 c 1 n. 4 c.p.c. in quanto l'opposizione proposta era stata affidata, sulla base dei criteri di assegnazione delle cause stabilite dalla sezione del Tribunale del lavoro di Milano, allo stesso giudice che si era occupato della fase precedente.

È opportuno premettere che costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui la violazione da parte del giudice dell'obbligo

E

di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l'istanza di ricusazione, nei modi e termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non, tranne che per l'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa non ricorrente nella fattispecie in esame -, come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 26976/11, Cass. 19 novembre 2009, n. 23930 e Cass. 27 maggio 2009, n. 12263).

Questa Corte (Corte di Appello Milano n. 399/13) con motivazione cui si fa rinvio ex art 118 c.p.c. in quanto valida nella fattispecie e pienamente condivisibile, si è già pronunciata affermando che *"il motivo di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4 che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 52 c.p.c. non può essere invocato in seguito in sede di gravame, non trovando deroga neppure qualora venga dedotta la tardiva conoscenza della composizione dell'organo giudicante"*.

Nel caso di cui si controverte, il motivo di astensione è stato fatto valere in via di ricusazione durante la fase di opposizione, sicché è possibile esaminare la questione preliminare sollevata dalla reclamante.

1.2 Ritiene questa Corte che la sentenza emessa nell'ambito del procedimento ex art 1 comma 51 L 28 giugno 2012, n. 92 vada dichiarata nulla ai sensi degli art 158 e 161 c.p.c. in quanto emessa dallo stesso giudice che ha giudicato nella prima fase conclusasi con ordinanza ai sensi dell'art 1 comma 49 L cit.

Sul punto relativo alla individuazione del giudice tenuto a decidere la fase dell'opposizione la legge non contiene alcuna previsione espressa.

Infatti l'art 1 comma 51 L 92/2012 inoltre stabilisce che *"Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto"* lascia aperta la questione se *"l'organo legittimato a decidere"* debba essere individuato nella persona fisica che ha emesso l'ordinanza di cui all'art 1 comma 49 L cit, ovvero con riferimento all'ufficio giudiziario.

Né, comunque, all'interno della disciplina di cui alla L 28 giugno 2012, n. 92 sono rinvenibili criteri utili per stabilire se la coincidenza nella medesima persona fisica del giudice chiamato a definire ciascuna delle

fasi in cui il procedimento de quo si articola, costituisca un'ipotesi riconducibile all'art. 51 c 1 n 4 c.p.c.

Tuttavia la soluzione è reperibile se si considera la effettiva natura del procedimento introdotto ai sensi dell' art 1 comma 47 L 92/12 che ad avviso di questa Corte costituisce un ordinario giudizio di cognizione che in sequenza si compone :

- di una fase a cognizione sommaria non cautelare, priva di preclusioni o decadenze, destinata a concludersi con un'ordinanza, di accoglimento o di rigetto, immediatamente esecutiva, munita di efficacia non suscettibile di sospensione o revoca sino alla definizione con sentenza dell'eventuale successivo giudizio di opposizione;
- di un giudizio a cognizione piena di opposizione eventuale, ossia, rimesso alla scelta di chi ha ricevuto una pronuncia negativa, in tutto o in parte, in sede sommaria, esperibile «contro» l'ordinanza innanzi al medesimo ufficio giudiziario in funzione di giudice del lavoro, più informale rispetto al rito ordinario del lavoro, caratterizzato, ciononostante, dalle medesime decadenze e preclusioni della fase introduttiva (sono richiamati espressamente gli art. 414 e 416 c.p.c.), destinato a concludersi con sentenza esecutiva, a propria volta «reclamabile» innanzi alla Corte d'appello .

Si tratta, comunque, di procedimenti aventi ad oggetto la medesima "res iudicanda", individuata ai sensi dell'art 1 comma 47 l. 28 giugno 2012, n. 92 nell' "accoglimento o rigetto della domanda" relativa all'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

In particolare la fase ex art 1 comma 49 L cit si configura come un giudizio sommario non di natura cautelare bensì di cognizione piena, sulla base dei seguenti rilievi :

- non viene richiesta in alcun modo la sussistenza dei requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" che contraddistinguono i procedimenti cautelari cosicchè la qualificazione in termini di giudizio sommario, unanimemente attribuita alla prima fase, sta ad indicare la deformalizzazione del rito ;

c



- è comunque previsto un contraddittorio che ,per quanto possa svolgersi in maniera informale , vale a dire "omessa ogni formalità non essenziale" ,è completo, tant'è che è ammessa l'assunzione degli "atti di istruzione" indispensabili che siano richiesti dalle parti;
- è previsto l'esercizio dei poteri di ufficio, propri del rito, richiamati "ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile": il richiamo ad una norma prevista dal legislatore all'interno della normativa che disciplina il giudizio di cognizione piena per le controversie di cui all'art 409 c.p.c rafforza la tesi della sussistenza di un giudizio di cognizione piena ,
- il provvedimento conclusivo ha natura decisoria ,come attesta la previsione di un termine a pena di decadenza, di " trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore " per proporre opposizione , decorso il quale l'ordinanza produce gli effetti di cui all'art.2909 cc.

Né sposta i termini della questione la veste formale del provvedimento conclusivo ,ovvero ordinanza ai sensi del comma 49 art.1 L 28 giugno 2012, n. 92 e sentenza ai sensi del comma 57 art.1 L cit ,in quanto assorbente ,ai fini del decidere, è il rilievo che ciascuna delle fasi in esame è destinata ad essere definita con pronuncia idonea ad acquisire la stabilità propria del giudicato.

Ritiene quindi questo Collegio che il procedimento di cui alla L 28 giugno 2012, n. 92 sia assimilabile a quello previsto dall'art 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 dovendosi conseguentemente applicare i principi espressi dalla Corte Costituzionale n 387/1999 con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione .

La analogia si fonda sul rilievo che ,come nella ipotesi di cui all'art 28 legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nel procedimento ex art 1 comma 47 e ss L 28 giugno 2012, n. 92 , la ordinanza che chiude la prima fase del procedimento, è immediatamente esecutiva e non suscettibile di sospensione o di revoca fino alla definizione della opposizione ed è destinata , "a realizzare un assetto dei rapporti tra le parti, non meramente incidentale o strumentale e provvisorio ovvero interinale (fino alla decisione del merito), ma anzi suscettibile - in caso di mancata opposizione



- di assumere valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le parti." (così Corte cost. n.387/1999).

Diversi passaggi della pronuncia della Corte sono dirimenti ai fini della presente decisione ed in particolare ove afferma che :

- "Nel processo civile la previsione contenuta nell'art. 51, comma 1 numero 4, cod. proc. civ., secondo il quale il giudice ha l'obbligo di astenersi "se ha conosciuto (della causa) come magistrato in altro grado del processo" trova fondamento nella "esigenza stessa di garanzia che sta alla base del concetto di revisio prioris instantiae", che postula l'alterità del giudice dell'impugnazione, il quale si trova - per via del carattere del mezzo di gravame - a dover ripercorrere l'itinerario logico che è stato già seguito onde pervenire al provvedimento impugnato (ordinanza n. 359 del 1998; sentenza n. 326 del 1997)."
- "Ancora, non può costituire ostacolo ad una applicazione, nelle fasi del procedimento di repressione di condotta antisindacale, della regola della alterità del giudice dell'impugnazione la dizione del codice di procedura del 1942, cioè "magistrato in altro grado del processo". Tale espressione deve, infatti, intendersi alla luce dei principi che si ricavano dalla Costituzione relativi al giusto processo, come espressione necessaria del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante azione (art. 24 della Costituzione) avanti ad un giudice con le garanzie proprie della giurisdizione, cioè con la connaturale imparzialità, senza la quale non avrebbe significato né la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101 della Costituzione), né la stessa autonomia ed indipendenza della magistratura (art. 104, primo comma, della Costituzione). In altri termini, la espressione "altro grado" non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l'ordine degli uffici giudiziari, come previsto dall'ordinamento giudiziario, ma deve ricomprendere - con una interpretazione conforme a Costituzione - anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata (per la peculiarità del giudizio di opposizione di cui si discute) da pronuncia che ottiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito

E

dell'azione proposta nella prima fase, ancorchè avanti allo stesso organo giudiziario."

- "Infine, non può impedire la anzidetta interpretazione dell'art. 51, comma 1 numero 4, cod. proc. civ., la circostanza che l'ufficio giudiziario rimettente abbia dei criteri di assegnazione delle cause ai magistrati della sezione del lavoro, espressi nelle tabelle periodiche, nel senso della identità del giudice delle due fasi, posto che una determinazione organizzativa-amministrativa, non può derogare a principi contenuti nelle norme processuali e costituzionali, dovendo il giudice disapplicarla - in quanto priva di forza di legge - se in contrasto con detti principi. Del resto, altri uffici giudiziari, sulla base di diverse tabelle debitamente approvate, hanno da tempo applicato criteri del tutto conformi ai principi costituzionali sopraindicati, disponendo l'assegnazione delle cause di opposizione a decreto ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 sulla base degli ordinari criteri, con esclusione specifica del giudice del primo procedimento. Tantomeno può valere ad escludere l'anzidetta interpretazione la considerazione di possibili rischi di lentezze e difficoltà nella gestione degli uffici giudiziari, poichè deve ritenersi assolutamente preminente il principio costituzionale della imparzialità del giudice, da attuarsi nel processo civile per mezzo dell'istituto dell'astensione e ricusazione. D'altro canto, le prospettate difficoltà, mentre risultano già all'epoca smentite dalla pacifica attuazione dei principi anzidetti in uffici giudiziari con dimensioni di procedimenti tutt'altro che insignificanti, sono ormai del tutto trascurabili a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, che consentirà una possibilità di scelta più ampia tra magistrati cui assegnare la seconda fase del procedimento a seguito di opposizione."

Condivisibilmente, quindi, la reclamante fa riferimento ai principi espressi dalla Corte Costituzionale del 15 ottobre 1999 n.387 per affermare l'esigenza di alterità della persona fisica del giudice nelle due fasi del procedimento ex L. 92/2012.

Le obiezioni che vengono sollevate alla tesi in discussione sono superabili, ad avviso di questa Corte, in base ad argomenti di ordine logico sistematico.

In primo luogo, non sposta i termini della questione il rilievo secondo cui le due fasi sarebbero strutturalmente diverse come attesta il rilievo che presentano un diverso grado di approfondimento istruttorio.

È testuale che nella prima fase il giudice ammette soltanto "gli atti di istruzione indispensabili" mentre nel giudizio di opposizione "procede nel nodo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione e rilevanti".

È evidente, quindi, che, sotto il profilo istruttorio, l'opposizione costituisce una fase di ampliamento e completamento dell'attività di acquisizione e formazione della prova perché, posto che nella fase sommaria non si determinano preclusioni, i criteri di ammissione si dilatano.

Nonondimeno, l'ampiezza della fase istruttorio, che attiene al piano dei poteri del giudice, e presuppone che sia individuato l'organo chiamato al concreto esercizio della giurisdizione, non giustifica il venir meno delle garanzie di terzietà e indipendenza che della individuazione predetta costituiscono fondamento.

La questione di cui trattasi infatti, attiene ad un piano diverso che riguarda la regolare costituzione dell'organo giudicante, esigenza che è lo specifico oggetto dei rilievi espressi dal giudice delle leggi.

Né vale al contrario l'obiezione che si fonda sulla considerazione che l'oggetto del giudizio di opposizione e quello della fase sommaria non sono necessariamente coincidenti e, non coincidono di fatto, ogniquale volta le parti nel giudizio a cognizione piena, a differenza di quanto accade nella fase precedente, propongano domande riconvenzionali e chiamino in causa terzi.

È indubbio che, nella fase di opposizione, il tema della decisione, come si è visto, può essere ampliato, tanto sotto il profilo contenutistico che soggettivo: anche in questa ipotesi, la circostanza che le parti possano introdurre domande ulteriori rispetto a quelle svolte nella fase sommaria, che si ricorda comunque è fondata sui "medesimi fatti costitutivi" e "svolta nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti", è neutra rispetto all'esigenza che, sullo specifico oggetto della fase sommaria, si pronunci un giudice diverso né può giustificare un arretramento delle tutele.

Per di più, il riferimento ai "medesimi fatti costitutivi" rispetto a quelli precedentemente oggetto di cognizione, rafforza la prospettiva che si



possa verificare, in concreto, l'incompatibilità del giudice ogniqualvolta questi sia chiamato a conoscere degli *stessi fatti*, che costituisce proprio l'ipotesi prevista dall'art. 51 c.1 n.4 cpc.

Ad avviso di questa Corte, alle medesime conclusioni si giunge, anche a voler accedere alla opzione interpretativa, controversa, secondo cui l'opposizione presenta il carattere di "*revisio prioris instantiae*", evidente nell'ipotesi in cui la fase sommaria sia stata decisa sulla base della risoluzione di mere questioni di diritto ovvero nel caso in cui la causa sia di natura documentale e, come tale, non necessiti, tanto nella fase sommaria quanto nella fase di opposizione, della assunzione di prove costituende.

Il riferimento ai principi propri delle impugnazioni consente di richiamare le affermazioni, cui fa peraltro riferimento la reclamante, dello stesso giudice delle leggi che, esaminando un'ipotesi di reclamo strutturato come vera e propria impugnazione "*con contenuto sostanziale di revisio prioris instantiae*", vale a dire una fattispecie che, quantomeno nei limiti sopra riportati è assimilabile a quella in esame, ha espressamente ritenuto meritevole di tutela l'esigenza che venga garantita l'alterità del giudice dell'impugnazione, "*essendo allo stesso demandato, con piena e identica cognizione, la valutazione del provvedimento reclamato*", ed ha esteso al reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento i principi espressi nella sentenza n. 387/1999 (Corte Costituzionale n. 460/2005).

13. Come sopra accennato, la disciplina di cui agli art. 51 c.1 n.4 cpc si fonda un imprescindibile principio di imparzialità, finalizzato ad "*imporre l'astensione obbligatoria a tutela dell'obiettività ed imparzialità della decisione in sede di impugnazione o controllo del primo decisum nella presunzione che la partecipazione deliberante alla sua adozione, in ragione del «pre-giudizio» scaturito da essa, possa rendere meno libero il giudice di decidere in fase di impugnazione sugli errori commessi e, comunque, lo faccia apparire meno libero alle parti che quegli errori hanno denunciato*" (v. Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1783).

Pertanto, la funzione non cautelare del provvedimento emesso dal Tribunale del lavoro all'esito della prima fase del procedimento di cui all'art. 1 comma 48 L. 28 giugno 2012, n. 92 e la natura decisoria della relativa ordinanza implicano, in applicazione dei citati principi, il rilevante effetto di rendere il giudice che ha pronunciato l'ordinanza sommaria incompatibile con quello investito dell'eventuale opposizione in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 387 del 1989 e 460 del 2005 citate.

Anche il Consiglio Superiore della Magistratura con parere 17 maggio 2012 reso in relazione al testo del disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ha rilevato come l'assenza di alterità del giudicante che si verifica nell'ipotesi in cui la fase di opposizione ex art. 1 comma 51 L. cit. e ss. venga instaurata innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto inteso non come organo giurisdizionale bensì come ufficio giudiziario che ne costituisce articolazione, rientri nella ipotesi di cui all'art. 51 c. 1 n. 4 c.p.c.

Il CSM pur dando conto in premessa che "la tutela del principio di terzietà del giudice potrebbe comportare sul piano organizzativo di una duplicazione di procedimenti che potrebbe non essere coerente con lo scopo acceleratorio, e comunque, potrebbe portare ad un appesantimento del carico di lavoro dei giudici ed un fattore di incremento certo della durata complessiva dei processi" nondimeno ha affermato che "la fase di opposizione assimilabile a quella a decreto ex articolo 28 L. 300/70 non potrà essere trattata dallo stesso giudice che ha trattato la fase urgente per problemi di incompatibilità discendente dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 15 ottobre 1999 n. 387".

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la violazione del principio di imparzialità del giudice di cui agli art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c. in quanto incidente sulla costituzione del giudice, determina, ai sensi degli articoli 158 e 161 la nullità della sentenza (Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili 27 febbraio 2008, n. 5087).

-----

1.4 La conseguente nullità della sentenza di primo grado non comporta, contrariamente a quanto sostenuto in reclamo, la rilessione della

1

causa al primo giudice .

Sul punto ,questa Corte non può che applicare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui :

➤ "i casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado sono espressamente indicati dagli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile e al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti, non è possibile la rimessione al primo giudice secondo quanto esplicitato dall'articolo 354 c.p.c. " (Sez. 3, Sentenza n. 18691 del 05/09/2007 ,nonché anche Cass. Sez. 1 n 9369 dell'8/6/2012 );

➤ "L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28040 del 25/11/2008 e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17834 del 22/07/2013);

➤ "Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravami, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito. (Sez. L, n. 5277 del 03/04/2012 ).

➤ In ultima analisi" il vizio causato dall'incompatibilità del giudice recusato rispetto alla lite diviene motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi motivo di gravame della sentenza in base al criterio di conversione previsto dall'art.161 I comma c.p.c." ( cfr. nello stesso senso della conversione in motivo di nullità della sentenza ex plurimis Cass. 4 settembre 2009 n.19209; Cass. 12 luglio 2006 n.15780; Cass. SU 20 novembre 2003 n.17636).

Pertanto, il dichiarato vizio di nullità della sentenza , impone a questa

q



Corte la cognizione del merito della vicenda con il conseguente esame dell'ordinanza opposta.

1.5 Né ritiene questa la Corte che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla reclamante sia ammissibile, sotto nessuno dei profili denunciati, per difetto di rilevanza, in quanto esistono correttivi interni al sistema processuale.

La questione è già stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità con motivazioni alle quali questa Corte si attiene laddove ha affermato che "è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54 c.p.c. con la quale si deducano, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, che la norma denunciata all'infuori delle ipotesi tassative in essi indicata non assicurerebbe il rispetto del doppio grado di giurisdizione pur in presenza di una causa di nullità degli atti compiuti in primo grado sia perché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito sia perché il principio d'uguaglianza non impedisce al legislatore di dettare norme diverse per regolare situazioni ritenute differenti mentre il diritto di difesa è ampiamente realizzato con la previsione del potere dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito previa rinnovazione nel contraddittorio di tutte le parti degli atti nulli (Cass. Sez. I n 8993 del 5 giugno 2003).

In tal senso si è espressa anche la stessa Corte Costituzionale ( sentenza del 26 ottobre 2012, n. 240) secondo cui "è manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e ss. c.p.c., nella parte in cui non prevedono che il giudice, la cui dichiarazione o istanza di astensione non sia stata accolta dal capo dell'ufficio giudiziario, possa ricorrere ad organo dell'amministrazione giudiziaria sovraordinato avverso il provvedimento del capo dell'ufficio per la tutela del proprio interesse a conservare un'immagine di imparzialità. Tale questione, infatti, è diretta a chiedere un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, come tale riservato al legislatore, al quale è attribuito l'apprezzamento di misure idonee a salvaguardare il valore costituzionale della imparzialità del giudice, ove non ritenga che esso sia sufficientemente assicurato dagli istituti dell'astensione e della ricasazione."



Non può correttamente porsi una questione di compatibilità dei rimedi in esame, non solo, rispetto al quadro costituzionale ma, neppure, con riferimento al sistema comunitario come ha ribadito la SC affermando che "le norme interne che attengono all'astensione e alla ricusazione (arti. 51 e 52 c.p.c.) non contrastano né con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, né con l'art. 6 del Trattato dell'Unione europea, né con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ma, al contrario, in virtù del novellato art. 111, comma 1, Così, ad esse è stato impresso un rafforzamento costituzionale, in connessione con l'espansione internazionale del diritto di difesa; ne consegue la piena compatibilità delle predette norme con la tutela a livello europeo del diritto fondamentale ad un processo equo" (Cass. 27 giugno 2012, n. 10721).

Né sembra possa avere un seguito la questione di costituzionalità quand'anche venga proposta sotto il profilo del venir meno di un grado giudizio, di cui la parte potrebbe trovarsi ad essere privata ogniqualvolta, pur operando il meccanismo astensione/ricusazione, ciononostante avvenga che il processo rimanga incardinato in capo allo stesso giudice persona fisica.

Infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito (Cass. n. 18691 del 16 settembre 2007).

In tal senso è consolidata la stessa Corte Costituzionale nel ritenere che, ogniqualvolta si verificano scostamenti dal paradigma legale che derivino dall' "ipotizzabile coinvolgimento in concreto di quel giudice — che potrebbe indurre, in alcuna delle parti, dubbi sulla sua disponibilità incondizionata a conoscere della lite in modo scevro da prevenzioni — "ciò rappresenta un'eventualità normale, che può essere effetto soltanto di un marcato allontanamento dalla struttura codicistica del processo" con la conseguenza che trattandosi di "inconvenienti ripartibili ad una tale evenienza," non possono dar fondamento all'asserita incostituzionalità della denunciata norma, (Corte Costituzionale n. 226/1997).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono si spiega la tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. con esclusione di interpretazioni estensive della norma al di fuori di quelle previste dal legislatore.

2. Venendo quindi all'esame del merito della questione di cui è causa ritiene questa Corte che il secondo motivo di gravame debba essere accolto, nei limiti e con le motivazioni di seguito esposte.

Va premesso che è irrilevante ai fini della decisione, stabilire se il trasferimento della signora M che ha preceduto il licenziamento fosse o meno legittimo.

Si tratta infatti di domanda comunque non azionabile nella presente sede ex art. 1 comma 47 L. 92/12 dal momento che si basa su elementi di fatto diversi rispetto al licenziamento di cui è causa.

Rileva la Corte che, alla luce delle circostanze del caso concreto valutate nel loro complesso, vada esclusa la addebitabilità in capo alla reclamante di una condotta rilevante ai sensi dell'art 2119 cc.

Nella contestazione (doc. 15) datata 18.7.12 la società formula i seguenti addebiti *"ai sensi del vigente CCNL Imprese servizi di Pulizia e servizi /integrati Multiservizi, e dell'art 7 della L n 300/1970 Le contestiamo che in data 18.7.12 si recava presso l'ufficio della scrivente società nel quale si verificavano i seguenti fatti: chiedendo di poter interloquire con l'Amministratore Unico della C srl Sig ML, ed ottenuto l'incontro si rivolgeva al predetto con tono evidentemente minaccioso, esternando le seguenti affermazioni "lei mi licenzi, ma mi deve licenziare così poi vedo io cosa le faccio passare, le faccio passare dei brutti guai, ma brutti".*

Il tenore della contestazione è richiamato nella lettera di licenziamento (doc 17) intimato *"a norma dell'art 2119 cc e art 49 lett B CCNL"* ( in realtà quest'ultima norma deve intendersi riferita all'art. 48 lett B CCNL cit, che disciplina espressamente il licenziamento senza preavviso ).

Pacifici sono i fatti di causa.

In data 18.07.2012 la ricorrente, recatasi presso gli uffici della società odierna reclamata, accompagnata dal genero GN, ha avuto un diverbio con il legale rappresentante ML.  
La circostanza veniva confermata dalle convergenti testimonianze rese dai testi escussi nella fase sommaria:

- La teste <sup>AR</sup> [ ] dipendente della società e convivente dell'amministratore, ha dichiarato "...mai mi era capitato un episodio del genere, mi sono spaventata al punto che ho avuto nei giorni successivi delle notti insonni, mi sono preoccupata perché sono la compagna del <sup>L</sup> [ ] e abbiamo insieme una bambina di 24 mesi..."
- La teste <sup>RR</sup> [ ] ha spiegato "...ricordo di essermi spaventata a sentire certi termini..."
- Il teste <sup>AS</sup> [ ] ha precisato a sua volta " la ricorrente si è lamentata del posto di lavoro; non ho capito se perché troppo lontano ; <sup>L</sup> [ ] tranquillamente disse alla signora di accettare il posto in attesa di tempi migliori e la ricorrente ha rifiutato. <sup>L</sup> [ ] le disse che se non si presentava sul posto di lavoro avrebbe preso i provvedimenti del caso. La ricorrente a quel punto ha iniziato a urlare dicendo che si sarebbe rifiutata di andare a lavorare. È quindi intervenuta la signora <sup>R</sup> [ ] e le ha detto di abbassare il tono di voce che la sentivano per tutto l'ufficio, la ricorrente gesticolando ha urlato a <sup>L</sup> [ ] "mi licenzi mi deve licenziare le faccio passare dei brutti guai brutti brutti brutti" continuando a urlare farfugliando qualcosa è scesa giù dalle scale."
- Non sposta i termini della questione la deposizione del teste <sup>N</sup> [ ], per la genericità delle dichiarazioni rese in istruttoria nel corso della quale questi ha affermato: "escludo che la ricorrente abbia detto al sig. <sup>M</sup> [ ] "mi licenzi, ma mi deve licenziare, le faccio passare dei brutti guai" Infatti l'affermazione è svuotata di contenuto dallo stesso teste che ha ripetuto, in più battute, di non ricordare molto dell'incontro avvenuto tra le parti in causa ("...Non ricordo molto di quest'incontro, non vi ho prestato molta attenzione..., ribadisco di non ricordare molto di quest'incontro").

Si può quindi affermare che sulla base delle prevalenti dichiarazioni testimoniali risulta provato che la ricorrente ha proferito la frase indicata nella lettera di contestazione.

La norma contrattuale di riferimento, ovvero l'articolo 48 lett B del CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati ( erroneamente indicata come art. 49

*[Handwritten mark]*

a lettera di licenziamento) ,stabilisce che "nel licenziamento senza preavviso incorre il lavoratore :

- *che provochi all'azienda grave nocimento morale o materiale "*,
- *" che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscono delitto in termini di legge"*
- A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra una serie di violazioni tra cui, ai fini della trattazione in esame, va richiamata la "grave insubordinazione ai superiori".

2.1 Ritiene la Corte che la condotta addebitata alla reclamante non integri alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 48 lett B CCNL.

In primo luogo, non sono ravvisabili gli estremi della minaccia di cui all'art 612 cp intesa come insieme di atti "in grado di turbare o di diminuire la libertà psichica e morale della vittima".

Come è noto, infatti, ai fini della configurabilità del reato in esame:

- *" è necessario che la minaccia sia effettiva e tale da incutere timore e suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto "(Cass. Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010);*
- *"l'idoneità degli atti a ledere l'interesse protetto va valutata non solo alla luce delle le circostanze del caso concreto ,ma anche in rapporto alle condizioni personali dell'autore e della vittima" (Cass. Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012);*
- *" l'inidoneità, ex art. 49 cod. pen., della minaccia ad offendere la libertà morale del destinatario, richiede l'oggettiva irricognoscibilità del male ingiusto "( Cass. Sez. 5, n. 35914 del 25/06/2010 Ud. dep. 06/10/2010 ).*

Nel caso di specie , risulta evidente che la minaccia in questione , attraverso la generica prospettazione di "guai brutti brutti " , è formulata in termini talmente vaghi e semplicistici da non essere "riconoscibile ",si da risultare priva di qualsivoglia effetto intimidatorio, anche sotto il profilo della soglia minima di punibilità, vale a dire sotto forma di prospettazione del mero pericolo di un danno ingiusto.

Un particolare rilievo va riconosciuto alle condizioni personali dell'autore del fatto che si dichiara, per sua stessa ammissione, "analfabeta" (al punto da aver dovuto ricorrere, per sua stessa



missione „all'aiuto di terzi per la redazione della lettera di giustificazione).

In termini è la pronuncia della Suprema Corte ( Cass. Sez. 5, n. 8251 del 26/01/2006) stando alla quale *"Ai fini della configurabilità del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto - la cui verifica dipende dalla volontà dell'agente - che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge (Fattispecie nella quale la frase oggetto di incriminazione - l' imputato aveva detto all'interlocutore che "aveva lui le persone giuste per fargli cambiare idea" - era stata pronunciata nell'ambito di un contrastato rapporto lavorativo, in riferimento ad obbligazioni assunte ed è stata perciò reputata idonea a comportare una comminatoria di "ingiusto" danno anche in ragione della sua genericità).*

Infatti, è noto che l' elemento essenziale del reato è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dal colpevole alla parte offesa e che la fattispecie incriminatrice non richiede che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando - poiché la minaccia è reato di pericolo - che la condotta dell'agente abbia attitudine ad intimorire, sia cioè idonea a porre in pericolo l'interesse protetto. (Cass. Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012).

Poiché, tuttavia, alla astratta offensività della fattispecie incriminatrice corrisponda la necessaria offensività in concreto della condotta contestata, laddove la "minaccia" si concretizza nella prospettazione assolutamente generica di portare avanti, giudiziariamente o in altre sedi, una pretesa o di far desistere altri dalla pretesa avanzata nei confronti dell'agente, ipoteticamente, senza neppure che sia manifestata l'intenzione di avvalersi dell'ausilio di "terzi", occorre, secondo principi consolidati, che il contesto della vicenda e i rapporti tra le parti, e cioè la situazione contingente, rendano evidente l'ingiustizia e oggettiva e soggettiva - del "male" futuro che in tale modo si prospetta.

Sicché, nel caso in cui tra autore e vittima esista un rapporto lavorativo o comunque un contrasto che accede a obbligazioni reciprocamente assunte, la minaccia di perseverare nelle proprie pretese, espressa in termini generici ( come nel caso di specie) non accompagnata

9

esternazione di un potere avente capacità prevaricatoria e neppure alla mera intenzione di far ricorso a terzi dotati di tale capacità prevaricatoria, non può assumere concretezza intimidatoria sanzionabile alla stregua del reato contestato ( Cass. Sez. 5, n. 8251 del 26/01/2006). Infatti, il reato di minaccia può sussistere anche quando sia ventilato l'esercizio di una facoltà legittima, o che l'agente ritenga tale, sempreché anche in tale ipotesi l'utilizzo di detta facoltà venga ad essere, consapevolmente, prospettato per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinato dalla legge, realizzando così la sua prefigurazione "una sorta di proazione ricattatoria" (Cass. Sez. 5, n. 4030 del 18/12/2003).

Pertanto, nel caso di specie, l'ipotetico sviamento dell'esercizio di una facoltà legittima, quale il ricorso ad un'azione legale a tutela dei propri diritti, che non sembra per le ragioni sopra evidenziate, potesse essere alla autonoma portata della reclamante, non è sufficiente a dimostrare o ad evocare quell'ingiustizia che non risulta "aliunde".

A ciò si aggiunga che la condotta in esame si circoscrive ulteriormente, risultando, anche per il comportamento successivo all'infrazione contestata, svuotata di contenuto realmente offensivo.

E, infatti, pacifico che la lavoratrice si è giustificata ed ha manifestato una sorta di respiscenza.

In tal senso va valorizzata, a differenza di quanto emerge dalla ordinanza impugnata, la missiva del 26.07.20128 ( doc. 16) con cui la dipendente, in sede di giustificazione e quindi prima del licenziamento, ha dichiarato "Vi mando le mie scuse riguardo all'episodio del nostro colloquio, per il comportamento alla quale ero molto alterata per tutto quello che stava accadendo".

Il tenore delle suddette scuse neutralizza con tutta evidenza la portata della contestata minaccia.

---

2.2 Resta da stabilire se ricorra un ipotesi di "insubordinazione", che ogniqualvolta risulti qualificata in termini di "gravità", determina, ai sensi della disciplina collettiva citata, la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Ad avviso di questa Corte, la condotta in contestazione, non è consistita nel " rifiuto ad ottemperare alle direttive impartite dal datore di lavoro" (Cass. Sez. L, n. 25313 del 05/12/2007); si è trattato di una condotta senz'altro maieudata e scortese per affermare la propria contrarietà agli eventuali provvedimenti che il Sig. L aveva annunciato, ma non si tratta di condotta propriamente inquadrabile in termini di insubordinazione.

In ultima analisi, quindi, pacifica essendo l'assenza del *grave nocumento*, la violazione addebitata non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art 48 lettera B) CCNL, né sotto il profilo della "grave insubordinazione" cui in astratto non è assimilabile la condotta minatoria in quanto tale, né in quanto "azione che costituisce delitto" di cui non ricorrono in concreto, per le ragioni sopra ricordate, gli estremi. Pertanto, non sussiste la giusta causa di licenziamento addotta dal datore di lavoro.

3 Sul piano delle tutele, si impongono alcune precisazioni, al fine di inquadrare la fattispecie alla luce delle modifiche alla disciplina di cui all'art 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92.

Alla stregua delle considerazioni che precedono la condotta in esame risulta inquadrabile nell'ambito di cui all'art 45 lett. D) CCNL che impone al lavoratore il dovere di "comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori", inteso come integrazione dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto( art 1375 cc).

La lavoratrice, infatti, avrebbe dovuto limitarsi a replicare al proprio superiore, che nel caso di intimazione del licenziamento avrebbe reagito facendo ricorso a tutte le tutele di legge.

L'art 46 CCNL prevede, inoltre, che "l'inosservanza da parte del lavoratore delle disposizioni contenute nel presente contratto dà luogo secondo la gravità dell'infrazione" all'applicazione di sanzioni conservative.

Pertanto, la condotta di cui si controverte integra un inadempimento tipizzato dal Contratto Collettivo ai fini della applicazione di una sanzione conservativa diversa da quella comminata.

Ciò premesso, ricorrono i presupposti per l'applicabilità nella fattispecie dell'art 18, comma 4°, legge 20 maggio 1970 n. 300 nel testo risultante a

seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 individuati dal legislatore nella ricorrenza di un "fatto" che *"rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili"*.

Pertanto, il licenziamento disposto in data 31.7.2012 nei confronti della reclamante deve essere annullato; la società reclamata va condannata alla reintegrazione della signora M [ ] nel posto di lavoro e al pagamento della massima indennità risarcitoria commisurata, in ragione del tempo intercorso tra il licenziamento e la sentenza, a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre a interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.

Va respinta l'eccezione di "aliunde perceptum" formulata dalla reclamata in quanto la lavoratrice ha allegato autocertificazione e relativa scheda anagrafica, datate entrambe 26.11.13, attestanti la mancata percezione di redditi da lavoro.

La reclamata va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

La parte reclamata soccobente è onerata delle spese di lite dell'intero procedimento compresa la fase di reclamo liquidate come da dispositivo in complessivi euro 6000,00 ( di cui 1500,00 per la fase sommaria, E 2000,00 per la fase di opposizione e 2500,00 per la fase del reclamo ) oltre oneri di legge in ragione delle tabelle dei compensi professionali di cui al dm 140/12 tenuto conto del valore della controversia.

#### P.Q.M

Dichiara la nullità della sentenza n 2771/13 emessa dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, in riforma della ordinanza 24.12.12 annulla il licenziamento intimato a MC [ ] in data 31 luglio 2012 condannando C [ ] S.R.L alla reintegrazione della reclamante nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre a interessi e rivalutazione monetaria della scadenza al saldo, nonché ai relativi versamenti contributivi e previdenziali.



Condanna  S.R.L. alla rifusione delle spese dell'intero procedimento compresa la fase del reclamo liquidate in complessivi euro 6000,00 oltre oneri di legge.

Milano 4.12.13

Il Consigliere relatore  
Anna Maria Pizzi

Il Presidente  
Chiarina Sala

*Chiarina Sala*

*Anna Maria Pizzi*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott. Massimiliano SAITZ

*Massimiliano Saitz*

